# PARERE N° 2/91 DELLA CORTE DEI CONTI

## su una proposta di decisione (CEE) del Consiglio per la restituzione al Portogallo delle entrate provenienti dagli importi compensativi «adesione» applicati alle importazioni di frumento tenero dagli altri Stati membri

(91/C 113/02)

LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto l'atto di adesione del Portogallo, in particolare l'articolo 372,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione del 26 novembre 1990 [1],

vista la domanda di parere del Consiglio del 21 dicembre 1990,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

### Esposizione

1. In virtù dell'articolo 372, primo e secondo comma dell'atto di adesione, gli introiti provenienti dagli importi constatati all'importazione di prodotti agricoli nel Portogallo [2] sono delle risorse proprie a partire dal 1° gennaio 1991 per i prodotti soggetti ad una transizione per tappe [3]. Questi importi comprendono non solo i prelievi agricoli ma anche degli «importi compensativi adesione» (ICA).

2. L'articolo 372, terzo comma dell'atto di adesione consente, su decisione del Consiglio, la restituzione al Portogallo delle entrate provenienti dagli ICA applicati alle importazioni di cereali dagli altri Stati membri.

3. La misura proposta dalla Commissione mira a mettere in opera questa restituzione per il frumento tenero fino ad una quantità massima di 400 000 tonnellate.

4. La tecnica di bilancio adottata dalla Commissione consiste in una deduzione diretta degli ICA menzionati dall'importo delle risorse proprie da accreditare al conto [4] della Commissione.

### Osservazioni in merito all'imputazione in bilancio

5. La deduzione diretta non è compatibile con le disposizioni dell'articolo 372, terzo comma dell'atto di adesione dove è impiegato il termine «restituzione». Questa espressione implica che gli ICA devono essere messi a disposizione della Comunità prima di poter essere «restituiti». Ciò non toglie, tuttavia, che la restituzione possa essere simultanea. La formula d'imputazione, basandosi su una distinzione tra entrate lorde d'un lato e importi da restituire d'altro lato deve garantire la trasparenza di bilancio e facilitare allo stesso tempo il controllo dei quantitativi in causa e degli importi dovuti.

6. La deduzione diretta presenta indubbiamente questo carattere di simultaneità, ma non distingue le due operazioni e non garantisce pertanto una trasparenza sufficiente.

7. L'imputazione distinta dovrebbe essere prevista, o su una linea di spesa, o su una linea di entrata, attraverso un trattamento analogo a quello riservato alle spese di riscossione delle risorse proprie tradizionali.

8. Sebbene, in linea con la sua preoccupazione costante di osservare il principio dell'universalità di bilancio, la Corte dia preferenza all'iscrizione di questa restituzione a titolo di spesa (il bilancio prevede del resto una linea «restituzioni al Portogallo» per quanto concerne le entrate IVA), essa non considererebbe l'iscrizione in una linea di entrate negative incompatibile con questo principio di universalità. A differenza della deduzione a titolo di spese di riscossione [5], di cui essa ha criticato l'imputazione nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1989 (paragrafo 1.5), non si tratta in questo caso di un'operazione che si riduce di fatto ad un rimborso spese, bensì di una vera risorsa propria a cui la Comunità rinuncia.

---

(1) COM(90) 599 def..

(2) A titolo degli articoli 233-345, degli articoli 210, paragrafo 3 e 213 dell'atto di adesione della Repubblica portoghese.

(3) A titolo degli articoli 309-341 dell'atto di adesione della Repubblica portoghese.

(4) Articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 (GU L 155 del 7. 6. 1989).

(5) In conformità dell'articolo 10 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 (GU L 155 del 7. 6. 1989)

9. Di conseguenza, la Corte raccomanda di iscrivere la restituzione in bilancio tra le entrate, a condizione che ciò avvenga su una linea di bilancio distinta.

**Osservazioni sul tetto delle importazioni e sul controllo**

10. La Corte propone di precisare nel testo dell'articolo 1 della decisione che si tratta di 400 000 tonnellate e di usare il termine « importazione » invece di « fornitura » [1]. La scheda finanziaria menziona il massimale di 400 000 tonnellate all'anno, ma il testo dell'articolo 1, facendo riferimento al periodo « dal 1° gennaio 1991 fino al 31 dicembre 1992 » è ambiguo in merito alla portata nel tempo della quantità massima. Tanto il testo dell'articolo 372 quanto la terminologia doganale sono del resto propensi all'uso della parola « importazione » invece di « fornitura ».

11. Il controllo di cui all'articolo 3 della proposta di decisione riguarda unicamente l'osservanza del tetto di 400 000 tonnellate. Il controllo dovrebbe riferirsi anche all'accertamento dell'importo effettivo delle restituzioni.

[1] Osservazione non valida per il testo italiano della decisione dove è impiegato il termine « importazione ».

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti nella sua riunione del 21 febbraio 1991.

*Per la Corte dei conti*
Aldo ANGIOI
*Presidente*